



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere relatore

Daniela **ALBERGHINI** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32220**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **75130** reso dall'agente contabile Pelligra Daniele, quale consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa – Direzione di Amministrazione dell'Esercito – Centro Rifornimenti di Commissariato di Verona, nel periodo 01/01/2019–31/12/2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 12 febbraio 2025 tenutasi con l'assistenza del dr. Marco Greggio e data per letta la relazione del magistrato relatore, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Massimiliano Spagnuolo.

FATTO

1. Con relazione n. 495/2024, il magistrato istruttore riferiva in ordine al conto

	Inoltre, l’Amministrazione depositava, alla luce dell’orientamento	
	giurisprudenziale di questa Sezione, la seguente documentazione: Registro	
	valutativo dei movimenti – aumenti – Mod. CM/5A; registro valutativo dei	
	movimenti – diminuzioni – Mod. CM/5D; registro consistenze iniziali al 1°	
	gennaio – Mod. CM/6B; registro consistenze finali al 31 dicembre – Mod.	
	CM/6A.	
	3. In data 4.12.2024, l’agente contabile depositava una memoria con la quale	
	rilevava come avesse provveduto al deposito del conto amministrativo e	
	giudiziale, in ossequio al quadro normativo di riferimento. Pertanto, la	
	mancata trasmissione alla Corte dei conti dei documenti mancanti non	
	potrebbe essergli ascritta. Insisteva per una pronuncia che accerti la regolarità	
	del conto, all’esito del deposito dei prescritti modelli da parte	
	dell’Amministrazione.	
	4. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 le parti hanno concluso come	
	da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Secondo consolidato indirizzo interpretativo, il giudizio di conto, come	
	affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 59/2024) “ <i>si configura</i>	
	<i>essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a</i>	
	<i>verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico</i>	
	<i>risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto</i>	
	<i>del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di</i>	
	<i>restituzione</i> ”. (...) <i>Coerentemente con tale ratio l’oggetto del giudizio di conto</i>	
	<i>è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione dell’agente, attraverso</i>	
	<i>il controllo giudiziale del “conto” consuntivo dallo stesso predisposto e</i>	
	3	

	<i>preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere dagli organi</i>	
	<i>dell'amministrazione, nell'ambito dell'autonomo e distinto procedimento di</i>	
	<i>parificazione (art. 138 c.g.c.)” (Corte dei conti Sez. Lazio n. 292/2024; ex</i>	
	<i>plurimis, Corte dei conti Sez. Emilia Romagna n. 88/2023, Sez. Liguria n.</i>	
	<i>71/2022). L'agente contabile è quindi automaticamente costituito in giudizio</i>	
	<i>per il fatto stesso del deposito del conto, secondo quanto previsto dall'art. 140,</i>	
	<i>c. 3, c.g.c. (“Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in</i>	
	<i>giudizio”). L'ineludibilità della giurisdizione e della competenza del Giudice</i>	
	<i>contabile, che trova fondamento nell'art. 103, comma 2, della Costituzione</i>	
	<i>(“La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e</i>	
	<i>nelle altre specificate dalla legge”) non consente quindi che alla verifica del</i>	
	<i>conto possa supplirsi attraverso verifiche interne, tra l'altro del tutto</i>	
	<i>potenziali, pur se regolate dalla stessa Pubblica Amministrazione sulla base di</i>	
	<i>rigorosa e precisa disciplina: l'ordinamento infatti attribuisce in via esclusiva</i>	
	<i>al magistrato contabile - in posizione di terzietà rispetto alla stessa</i>	
	<i>Amministrazione - l'esame dei conti e la verifica della regolarità delle relative</i>	
	<i>gestioni pubbliche, secondo moduli e procedure ben definiti e non suscettibili</i>	
	<i>di essere derogati.</i>	
	2. Venendo al caso di specie, occorre anzitutto chiarire che l'agente contabile,	
	quale consegnatario di beni mobili, non assume un mero obbligo di vigilanza	
	sui beni a lui affidati e sul loro corretto utilizzo da parte di coloro ai quali	
	questi vengono assegnati, né deve limitarsi a rendicontare tale gestione alla	
	propria Amministrazione. In quanto agente consegnatario, egli assume, per	
	legge, un pregnante obbligo di custodia, implicante, l'obbligo della resa del	
	conto giudiziale ai sensi dell'art. 519, c. 3, del d.P.R. 90/2010, al fine di	
	4	

	dimostrare, con tale documento contabile: a) il debito per il materiale esistente	
	all’inizio dell’esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in consegna nel	
	corso dell’esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico; c) il	
	materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli	
	ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine dell’esercizio o della	
	gestione (art. 519, c. 3, d.P.R. n. 90/2010). Tali necessarie risultanze, come	
	peraltro non contestato dall’agente contabile e dall’amministrazione, non si	
	rinvengono all’interno del conto compilato sul modello 16/M e pertanto, già	
	solo per tale motivo, il conto in giudizio deve ritenersi non aderente alle	
	prescrizioni di legge finalizzate a dare contezza della gestione. Sebbene	
	l’utilizzo del modello 24, previsto dalla disciplina relativa agli enti locali di	
	cui al d.P.R. 194/1996 non sia automaticamente estensibile	
	all’Amministrazione militare, risulta tuttavia necessario che il conto	
	medesimo esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n.	
	827/1924 e dall’art. 519, c. 3, d.P.R. 90/2010, elementi essenziali per	
	rappresentare fedelmente la gestione, e quindi dia atto del carico, dello scarico	
	e dei resti di cui esigere l’introito, dell’esito e della rimanenza. In tal senso, le	
	Istruzioni tecnico-applicative al regolamento per l’amministrazione e la	
	contabilità degli organismi della Difesa (approvate con DM del 20 dicembre	
	2006 richiamate nelle memorie difensive e non depositate in atti, chiariscono	
	(capo IX, par. 12, punto n. 2, disciplinante le “ <i>Norme per la resa della</i>	
	<i>contabilità</i> ”) che il Modello 16/M (riepilogo valutativo delle variazioni) è solo	
	uno dei documenti che compongono il conto (“giudiziale” e “amministrativo”)	
	e che, invece, tutti quelli previsti dalla normativa devono essere	
	necessariamente trasmessi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti,	
	5	

	in quanto contengono informazioni rilevanti ai fini del rispetto delle previsioni	
	dell’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dell’art. 519, comma 3, d.P.R. 90/2010.	
	Al riguardo, infatti, il DM 20.12.2006 dispone: “ <i>Il conto giudiziale ed il conto</i>	
	<i>amministrativo sono costituiti dai seguenti documenti: a) ordini di carico e</i>	
	<i>scarico, emessi nel periodo di riferimento e corredati della relativa</i>	
	<i>documentazione giustificativa; b) elenco degli ordini di carico e di scarico</i>	
	<i>emessi ed annullati, ovvero non quietanzati (Allegato modello 6/M); c)</i>	
	<i>prospetto analitico delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei</i>	
	<i>materiali in carico (allegato modello 11/M); d) riepilogo valutativo del</i>	
	<i>registro analitico (Allegato modello 9/M); e) prospetto valutativo delle</i>	
	<i>variazioni delle consistenze (Allegato modello 10/M) avvenute durante il</i>	
	<i>periodo di riferimento; f) riepilogo valutativo delle variazioni (allegato</i>	
	<i>modello 16/M)”</i> . Le medesime Istruzioni (Cap. IX, par. 11, c. 3), nel far	
	riferimento ai consegnatari di materiale individuati nell’art. 6, comma 3, lett.	
	e) del Regolamento di cui al D.p.r. 21 febbraio 2006, n. 167 (ora abrogato),	
	prevedono altresì che gli stessi “ <i>dimostrano la propria gestione attraverso:</i>	
	<i>gli ordini di carico e scarico e il registro analitico delle consistenze, dei</i>	
	<i>movimenti e delle rimanenze dei materiali (modello M/8)”</i> . Inoltre, questa	
	stessa Sezione ha già avuto modo di verificare nel recente passato (<i>ex ceteris</i> ,	
	sentenza n. 124/2024) che anche secondo le indicazioni del “Quaderno”	
	operativo n. 6 adottato dalla Direzione di Amministrazione dell’Esercito	
	(edizione febbraio 2022), l’agente consegnatario è tenuto a compilare, oltre al	
	modello 16/M, gli ulteriori modelli predisposti dall’Amministrazione ivi	
	indicati, nei quali devono essere inseriti i dati (mancanti) del conto oggi in	
	esame.	
	6	

	Dunque, oltre al modello 16/M (il solo trasmesso alla Sezione giurisdizionale),	
	l’Amministrazione avrebbe dovuto depositare almeno i seguenti documenti:	
	a) il Registro dei conti analitici dei movimenti Aumenti/Diminuzioni, modello	
	CM/4; b) il Registro valutativo dei movimenti – Aumenti modello CM/5A; c)	
	il Registro valutativo dei movimenti – diminuzioni modello CM/5D; d) il	
	Registro consistenze iniziali all’1° gennaio – modello CM/6B; e) il Registro	
	consistenze finali al 31 dicembre - modello CM/6A. L’intera tale	
	documentazione costituisce il conto giudiziale, in quanto solo nel suo	
	complesso risulta adeguatamente rappresentativa della gestione del	
	consegnatario. Tale documentazione dev’essere trasmessa alla Corte dei conti	
	e non può essere, invece, trattenuta presso l’amministrazione e resa	
	eventualmente disponibile a richiesta, nonostante la prassi evolutasi in tal	
	senso. La trasmissione del conto deve avvenire a cura di un responsabile del	
	procedimento, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, che	
	deve dare evidenza “...dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad	
	esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della	
	documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le	
	risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i	
	versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato	
	un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi	
	significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione” (Sezione	
	giurisdizionale per il Veneto, Ordinanza n. 15 del 2023).	
	Nel caso di specie, l’Amministrazione ha trasmesso a questa Sezione, in data	
	11 maggio 2022, esclusivamente il modello M16, riguardante il “riepilogo	
	valutativo delle variazioni” avvenute dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre	
	7	

	2019. Tale circostanza non è stata rilevata né dal responsabile del	
	procedimento né dall'organo di controllo interno nella relazione ex art. 139	
	c.g.c. (non depositata in atti) in cui si sarebbe dovuto far riferimento alla	
	regolarità formale e sostanziale del conto. Ciò sarebbe stato tanto più	
	necessario nel caso di specie, laddove, per le particolari modalità predisposte	
	dalle richiamate Istruzioni tecnico-operative, non è previsto un modello	
	sintetico e riassuntivo delle consistenze iniziali e finali dei beni suddivisi per	
	categoria, le quali vengono rappresentate esclusivamente in via analitica dal	
	modello 8/M (registro analitico delle consistenze, dei movimenti e delle	
	rimanenze dei materiali), ovvero in via riepilogativa per categoria solo in	
	termini di valore (attraverso il modello 10/M). Gli stessi modelli sopra	
	indicati, in quanto espongono solo se complessivamente considerati, i dati	
	richiesti dalla legge per la presentazione del conto giudiziale, non possono	
	essere poi confusi con la documentazione amministrativa di dettaglio e di	
	supporto al conto (ad es. i singoli ordinativi e documenti attestanti la	
	distribuzione del materiale), da non inoltrare alla Sezione giurisdizionale della	
	Corte dei conti e verificabile solo a domanda (Corte dei conti, Sez. giur.	
	Veneto, sent. n. 208/2024).	
	A fronte di ciò, il magistrato istruttore non avrebbe potuto sopperire alle	
	carenze sostanziali e formali del conto, dovendo preliminarmente verificare	
	l'idoneità del modello trasmesso a rappresentare la gestione del consegnatario	
	(art. 140, c. 2, c.g.c.), tanto più che l'Amministrazione, nel depositare il	
	modello 16/M, non aveva fatto alcun cenno alla presenza di altri modelli, né	
	alle citate Istruzioni tecnico-operative che avrebbero potuto prevedere	
	“ulteriori adempimenti in materia”, nel rispetto della normativa primaria,	
	8	

	nonché dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello	
	Stato (art. 139, c. 3, c.g.c.).	
	3. In conclusione, il Collegio ritiene che il modello 16/M, trasmesso	
	dall'amministrazione secondo le modalità accertate nel presente giudizio, sia	
	inidoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione	
	contabile propria dell'agente e, quindi, irricevibile (<i>ex multis</i> , Corte dei conti,	
	Sez. giur. per la Calabria, sent. nn. 378/2020, 516/2019); circostanza della	
	quale non può essere considerato responsabile l'agente contabile.	
	In particolare, ad avviso del Collegio, la mancata trasmissione del conto alla	
	data dell'11 maggio 2022, con le modalità previste dalla normativa primaria	
	in materia, integrata dalle citate Istruzioni, non può considerarsi convalidata,	
	con decorrenza <i>ex tunc</i> (e quindi dalla data del deposito del cit. modello 16/M),	
	mediante l'acquisizione degli ulteriori modelli depositati	
	dall'Amministrazione in pendenza del presente giudizio; né è possibile	
	procedere all'approvazione del conto e al discarico dell'agente contabile. Ciò	
	in quanto è solo dalla data del deposito, presso questa Sezione, di un conto	
	pienamente idoneo a rappresentare la gestione del contabile e, quindi,	
	comprensivo dei modelli prospettati in motivazione, che decorrono i termini	
	previsti dall'art. 150 c.g.c., per un'eventuale nuova istruttoria da parte del	
	giudice designato, onde verificare la regolarità della gestione dell'agente	
	contabile (artt. 145, 146, 148, c. 2-bis, c.g.c.). Alla luce delle predette	
	motivazioni, il Collegio dichiara irricevibile il conto n. 75130. La declaratoria	
	di irricevibilità esonera il Collegio dal provvedere sulle spese (tra le altre,	
	Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 147/2024).	
	P.Q.M.	
	9	

[illegible]